

proposta di legge n. 449

(proposta di legge statutaria)

a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli, Traversini, Ortenzi,
Sciapichetti, Pieroni, Bellabarba, Badiali, Busilacchi

presentata in data 2 ottobre 2014

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”

Signori consiglieri,

la modifica dello Statuto, oggetto di questa proposta di legge, si inserisce in un quadro complessivo di variazioni della legislazione regionale volte ad introdurre una ridefinizione dei ruoli dei diversi organi regionali più coerente rispetto agli attuali mutamenti istituzionali e culturali, a garantire nel contempo la migliore funzionalità del Consiglio regionale in un quadro di riduzione dei costi dell'apparato politico.

In particolare il testo vigente dello Statuto regionale prevede dalla prossima legislatura la riduzione del numero dei consiglieri a trenta unità, più il Presidente della Giunta regionale.

Lo Statuto, inoltre, prevedendo che gli assessori esterni al Consiglio non siano più di una unità, richiede che almeno cinque siano scelti tra i consiglieri regionali: come è noto in tale occasione gli assessori, non potendo far parte delle commissioni consiliari devono essere sostituiti in seno alle stesse da altri consiglieri; stessa esigenza per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Giunta regionale. In conclusione per l'attività del Consiglio su trentuno componenti, resterebbero solo n. 24 consiglieri.

Tale situazione potrebbe diventare ancor più critica a seguito dell'approvazione della riforma costituzionale del Senato, ove è prevista la partecipazione di un numero di consiglieri non inferiore a due per ciascuna regione, i quali potrebbero, dunque, essere impegnati in maniera consistente presso tale organo.

Ferma restando l'esigenza di contenere e se possibile ridurre la spesa per il funzionamento degli apparati politici ed istituzionali, si pone innanzitutto un problema di funzionalità del Consiglio che non può essere sottovaluto.

Inoltre si ritiene opportuno prendere in considerazione anche la possibilità di una più netta demarcazione tra i compiti e le responsabilità dell'organo esecutivo e quelli dell'organo legislativo, demarcazione indotta dalla nuova forma di governo prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 e dallo Statuto regionale ed in particolare dall'elezione diretta del Presidente della Giunta e dalla nomina e revoca degli assessori ad opera del Presidente stesso.

In questo senso l'attuale previsione di un solo assessore esterno all'interno della Giunta e la previsione, per il resto, del doppio ruolo di assessore e consigliere, possono rappresentare elementi ostativi ad un corretto ed adeguato assetto istituzionale e dei rapporti tra legislativo ed esecutivo.

In particolare vanno positivamente valutate tutte le innovazioni che possono favorire un rafforzamento dell'autonomia dell'Assemblea nei

confronti dell'esecutivo, per il migliore esercizio delle funzioni legislative, d'indirizzo e controllo.

La presente proposta di legge statutaria, dunque, ripristina per il Presidente della Giunta, la possibilità di scelta degli assessori anche al di fuori del Consiglio regionale (articolo 1). Tale possibilità era già prevista nell'originario testo della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 e consente, tra l'altro, al Presidente della Giunta di poter reperire, ove lo ritenga opportuno ai fini dell'efficacia dell'azione di governo, soggetti dotati di competenze non presenti in seno all'Assemblea, a maggior tutela dell'interesse pubblico e delle responsabilità proprie del suo mandato.

Si ricorda a tale scopo che analoga scelta è stata compiuta da molte Regioni (es. Emilia Romagna, Umbria, Molise, Liguria, Campania, Lazio, Lombardia, Toscana) e che altre hanno comunque previsto una quota elevata di assessori esterni (Veneto, Calabria, Piemonte). Inoltre la possibilità di nominare assessori esterni è prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dal d.lgs. 267/2000 e ha dato generalmente prova di buon funzionamento.

Attraverso questo intervento normativo si realizza l'obiettivo già indicato di un riordino dell'assetto istituzionale e dei rapporti tra i principali organi regionali, e di una migliore funzionalità dell'organo legislativo.

Tali modifiche, anche al fine di evitare un incremento complessivo della spesa regionale, vengono accompagnate da altre misure, strettamente connesse, di riordino istituzionale ed organizzativo dalle quali si produce una consistente riduzione di oneri a carico del bilancio regionale.

Alcune di queste sono introdotte da questa proposta di legge statutaria.

In primo luogo la riduzione da sei a quattro del numero massimo delle Commissioni consiliari permanenti istituibili (articolo 4), da cui deriva una diminuzione degli oneri per le indennità di funzione dei presidenti e vicepresidenti.

Tale modifica non rappresenta, peraltro, solo uno strumento di riduzione di spesa, ma anche un importante intervento di semplificazione istituzionale e di miglioramento della funzionalità degli organismi predetti.

Altre modifiche vengono introdotte con una proposta di legge organica (testo unico) di modifica della normativa vigente in tema di trattamento economico dei consiglieri (oggi previsto nella legge regionale 23/1995), tendente all'equiparazione dell'indennità di carica dei consiglieri a quella del sindaco del comune capoluogo di regione, alla riduzione delle indennità di funzione e

dei rimborsi spese per l'esercizio del mandato dei consiglieri. Nell'ambito di tale proposta di legge verrà altresì inserita una normativa tendente alla riduzione degli organici delle segreterie particolari e dei gabinetti dei Presidenti di Giunta e di Consiglio, degli assessori e dei componenti dell'Ufficio di presidenza.

Il risparmio di spesa che si otterrà da tali misure supera largamente l'aumento di spesa derivante dal diverso assetto conferito alla Giunta regionale.

La presente proposta di legge statutaria prevede infine altre modifiche tendenti ad obiettivi diversi, alcune delle quali contenute nell'articolo 2. Il comma 1 di tale articolo prevede che la prima seduta del Consiglio si svolga il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, essendosi dimostrato il termine di due settimane, già previsto nell'attuale Statuto, troppo ridotto per gli adempimenti successivi alla proclamazione. Il comma 2 del medesimo articolo assegna il compito di presiedere la prima seduta dell'Assemblea legislativa al consigliere eletto con il maggior numero di voti di lista e di preferenza (in

precedenza il compito spettava al più anziano di età), in modo che la presidenza provvisoria risulti più rappresentativa del corpo elettorale.

All'articolo 3 inoltre si stabilisce un importante principio, e cioè la garanzia di rappresentanza delle minoranze assembleari nell'elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari del Consiglio, garanzia che non sempre è assicurata con il semplice meccanismo del voto limitato ad uno. Fermo restando quest'ultimo, si stabilisce che risultano eletti Vicepresidenti e Consiglieri segretari i consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza che, nelle rispettive votazioni, hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

All'articolo 5 viene abrogato il riferimento al DPEFR, strumento non più coerente con le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione, prevedendo il rinvio alla legge regionale per l'individuazione di strumenti di programmazione economico finanziaria più coerenti con le norme di coordinamento della finanza pubblica dello Stato.

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 7
della legge statutaria 1/2005)*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge statutaria 19 giugno 2013, n. 3 (Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"), è sostituito dal seguente:

"2. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente della Giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio e garantendo la presenza di entrambi i sessi."

2. I commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'articolo 7 della legge statutaria 1/2005, come da ultimo introdotti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge statutaria 3/2013, sono abrogati.

Art. 2

*(Modifiche all'articolo 12
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge statutaria 1/2005, la parola: "seconda" è sostituita dalla seguente: "terza".

2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge statutaria 1/2005, è sostituito dal seguente: "La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere eletto con il maggior numero di voti, risultante dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza."

Art. 3

*(Modifica all'articolo 13
della legge statutaria 1/2005)*

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti Vicepresidenti e Consiglieri segretari i consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza che, nelle rispettive votazioni, hanno ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità di voti tra i consiglieri di maggioranza o tra quelli di minoranza, risultano eletti i consiglieri più giovani di età tra gli stessi."

Art. 4

*(Modifica all'articolo 22
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge statutaria 1/2005, le parole: "stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la ripartizione delle materie" sono sostituite dalle seguenti: "istituisce, in numero non superiore a quattro, le commissioni consiliari permanenti, stabilendo le materie".

Art. 5

*(Modifiche all'articolo 51
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge statutaria 1/2005, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La legge regionale individua gli strumenti di programmazione economico-finanziaria in coerenza con le norme statali di coordinamento della finanza pubblica."

2. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge statutaria 1/2005, le parole: ", redatte sulla base del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio entro il 30 settembre" sono soppresse.